



**PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO
ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2018 / 2020
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
in adeguamento alle Linee guida regionali 2018**

Testo redatto in conformità alla L.R. n. 20/2002 e adeguato:


- al *“Programma annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020”*, approvati con DGR n. 165 del 29/05/2018,
- alle *“Linee guida regionali per l’eradicazione della nutria in Regione Lombardia”*, trasmesse con nota prot n. 19866 del 13/06/2018.

Luglio 2019

INDICE

1. Premessa.....	2
------------------	---

2. Obiettivi.....	2
3. Normativa di riferimento.....	3
4. Descrizione della specie Nutria (<i>Myocastor coypus</i>).....	3
5. Monitoraggio e consistenza della popolazione.....	4
6. Intensità di prelievo annuale.....	5
7. Metodi di contenimento.....	6
8. Soppressione con pistola ad aria compressa degli animali catturati con le gabbie.....	7
9. Posizionamento delle gabbie.....	8
10. Figura dell'operatore abilitato.....	8
11. Requisiti degli operatori abilitati e autorizzati.....	10
12. Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato.....	10
13. Albo degli operatori.....	10
14. Procedure formative.....	11
15. Norme comportamentali per la cattura.....	11
16. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse.....	11
17. Monitoraggio sanitario.....	12
18. Tavolo tecnico provinciale di coordinamento.....	13
19. Funzioni della Provincia.....	13
20. Funzioni e ruoli dei Comuni.....	14
21. Funzioni e ruoli degli Enti gestori di Aree Protette.....	15
22. Collaborazione di altri soggetti.....	15



1. Premessa

Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo.

La nutria causa danni rilevanti all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade.

I recenti dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2014 organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie stimato per l'intera Regione varia da circa 708.021 (dato elaborato dall'Università degli Studi di Pavia) a circa 2.271.000 (dato stimato dalle Province), con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha.

Per la provincia di Brescia, le stime dell'Università degli Studi di Pavia si attestano su circa 139.324 capi.

Con l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116, sono stati modificati anche alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia"). Tra le modifiche più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunistico-venatorio, sono da ricordare:

- Quella apportata all'art. 2, comma 2 della citata Legge, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992);
- L'aggiunta del comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni;

Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della LR 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) all'attuale quadro giuridico nazionale.

La recente approvazione dell'art.7 del collegato ambientale alla legge di stabilità del Dicembre 2015, ha apportato alcune modifiche alla Legge 157/1992 (legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); in particolare l'articolo 2 c. 2 modificato, pur confermando che la gestione della nutria deve essere finalizzata all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni, ha introdotto l'obbligo di realizzare gli interventi di controllo secondo l'articolo 19 della stessa legge nazionale.

L'articolo in questione prevede il ricorso a piani di controllo selettivi, ricorrendo all'utilizzo di metodi ecologici e solo successivamente, in caso di inefficacia, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA), il ricorso a piani di abbattimento. Regione Lombardia, facendo seguito al parere di I.S.P.R.A. (G1.2016.1546 del 18/01/2016), attraverso il tavolo tecnico regionale di coordinamento, ha apportato alcune modifiche alle Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia, per allinearsi all'attuale quadro normativo.

Il presente piano recepisce le indicazioni di cui al "Programma annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020" e alle "Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia", approvate con DGR n. 165 del 29/05/2018.

2. Obiettivi

Obiettivo del presente piano è regolare le attività di contenimento della nutria nel medio-lungo periodo fino alla sua eradicazione. Il Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia stima una consistenza della popolazione nella provincia di Brescia di 139.324 individui. L'obiettivo di cattura, come meglio specificato nel cap. 6 è di almeno circa 78.000 capi all'anno nel triennio di riferimento.

3. Normativa di riferimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*.
- Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”*.
- Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 *“Contenimento della nutria (Myocastor coypus)” e smi*.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*.
- *Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.*
- Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n.11358 *“Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”*.
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 *“Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013”*.
- Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))*.
- DGR X/8318 APPROVAZIONE DEL *“PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2015/2017” Regione Lombardia.*
- Art. 19 (Controllo della fauna selvatica) della LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- Decreto del Dirigente della DG Welfare Veterinaria n. 10694 del 2/12/2015 di approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle Province.
- La nota del 18/01/2016 a firma del Dirigente della DG Welfare Veterinaria con cui tra l'altro si riferisce che ISPRA ha espresso parere positivo in ordine alla non applicabilità dei metodi ecologici per il controllo della nutria.
- *“LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA”*, trasmesse da Regione Lombardia con nota prot. n. 21495 del 16/07/2015.
- DGR n. 165 del 29/05/2018 di approvazione del *“Programma annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020”*.
- Modifiche alle *“LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA”*, trasmesse da Regione Lombardia con nota prot. n. 19866 del 13/06/2018.
- Modifiche alle *“LINEE GUIDA PER L'ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA”*, trasmesse da Regione Lombardia con nota prot. n. 19866 del 04/02/2019.

4. Descrizione della specie Nutria (Myocastor coypus)

La nutria (*Myocastor coypus*) è un grande roditore semi-acquatico che vive lungo i fiumi, laghi, e paludi originario del Sud-America importato in Europa negli anni '50 del secolo scorso. Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Morfologicamente gli si attribuisce un aspetto rat-like, ma in realtà fatta eccezione per la coda conica assomiglia ad un castoro. Le nutrie sono buoni nuotatori e colonizzatori veloci, in grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d'acqua dolce come corridoi di diffusione. Possono riprodursi durante tutto l'anno. L'età del primo parto è tra il 3°-8°

mese. Perdite di embrioni prenatali (fino a 50- 60%) e l'aborto di cucciolate possono influenzare la produttività. La dimensione media della nidiata alla nascita è di 4,5-5,4 soggetti (Italia, Inghilterra). In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno.

In Europa fenomeni di predazione sono causati da volpi, cani e falchi di palude, ma sono eventi rari. *M. coypus* è un roditore strettamente legato a habitat di acqua dolce. È in grado di adattarsi ad una grande varietà di habitat acquatici di acque dolci (laghi, fiumi, canali) vivendo solitamente in pianura, ma può raggiungere i 1.200 m di altitudine. Gli inverni freddi possono ridurre il successo riproduttivo e influenzare la dinamica delle popolazioni. Nonostante i numerosi programmi di controllo per ridurre la diffusione della popolazione in America e in Europa, gli areali di distribuzione e le densità di popolazione sono in aumento in molti paesi. In Inghilterra la specie è stata eradicata dopo una campagna di rimozione durata 11 anni.

La rapidità riproduttiva, unita all'assenza di competitor naturali, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree da parte di questi animali. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione. La nutria distrugge nidi e prede su uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione. E' stato ipotizzato che la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre il ruolo da reservoir della popolazione di nutria per gravi patologie.

La nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base. L'escavazione dei cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, è sufficiente ad indebolire seriamente gli argini.

5. Monitoraggio e consistenza della popolazione

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare sono identificati, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. All'interno di ciascun quadrato identificato, nei mesi invernali, verranno monitorati entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (trasetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi si intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schiacciata" ma presente e "verde");
- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestati, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;
- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda;

La consistenza della popolazione y verrà in seguito stimata attraverso la regressione lineare:

$$y = 0,56 * n^{\circ} \text{ scivoli} / 100\text{m.}$$

I dati raccolti dovranno essere trasmessi ogni anno alla Regione per i successivi adempimenti.

6. Intensità di prelievo annuale

Allo stato attuale delle conoscenze la definizione puntuale della quota di soggetti da rimuovere per portare all'eradicazione la popolazione di nutria in Lombardia risulta di difficile stima per la carenza di dati puntuali sulla dinamica di popolazione. È possibile effettuare alcune elaborazioni indicative sulla base delle consistenze stimate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e assumendo che dette consistenze rappresentino la capacità portante del territorio per la nutria. Stimando il tasso intrinseco di accrescimento (r) della popolazione pari a 8 nutrie/individuo/anno, ricavato dai dati bibliografici italiani, al fine di eradicare la popolazione di nutria dalla Lombardia risulta necessario prelevare una quota minima di 1.417.000 soggetti/anno (Tab. 1).

La stima si riduce a 396.492 individui/anno se viene considerato un incremento annuo (IA) del 56% (Linee guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Prescindendo dalla marcata differenza tra queste due stime, va sottolineato come questi valori necessari all'eradicazione siano largamente superiori alle attuali potenzialità di prelievo in atto in Lombardia, pari a 143.306 nutrie/anno (cfr. Linee Guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Va inoltre precisato che il raggiungimento dell'intensità del prelievo minimo è la condizione necessaria al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione. È da considerare inoltre come l'eradicazione della specie dipenderà non solo dall'attività svolta sul territorio regionale, ma anche dalla politica attuata nelle Regioni limitrofe.

Al fine di ottenere comunque stime più accurate della quota di prelievo e quindi dello sforzo richiesto, si rendono necessarie analisi sulla dinamica di popolazione per definire la crescita della popolazione di nutria in Lombardia.

Provincia	N° nutrie stimate	N° soggetti per estinguere la popolazione	Incremento annuo (IA)
Bergamo	22.013	44.026	12.327
Milano	43.259	86.518	24.225
Lodi	104.276	208.552	58.395
Pavia	110.845	221.690	62.073
Cremona	120.172	240.344	67.296
Brescia	139.324	278.648	78.021
Mantova	168.132	336.264	94.154
Totale	708.021	1.416.042	396.492

Tabella 1: Prelievi necessari per estinguere le popolazioni di nutria nelle province lombarde.

L'analisi delle stime dei popolamenti di nutria a livello regionale, evidenziano come la Provincia di Brescia sia tra quelle con il più alto numero di capi presenti. Tale condizione è sicuramente condizionata da diversi fattori, tra i quali spiccano un'importante rete idraulica superficiale, la presenza di tre laghi e terreni umidi (torbiere e lame) e di abbondanti fonti alimentari derivanti da un'intensa attività agricola.

I dati sopra, riportati frutto di una elaborazione effettuata nel 2014, devono tener conto degli effetti di un drastico calo dei capi abbattuti che si è registrato alla fine del 2014 e nel 2015, a seguito delle mutate condizioni normative e dei tagli dei finanziamenti dedicati.

7. Metodi di contenimento

Costituiscono metodi di contenimento ammessi dal piano:

- 1) **Gli abbattimenti con arma da fuoco**, dato il naturale comportamento del roditore, per lo più notturno, non consentono di incidere significativamente e in modo duraturo sulla consistenza delle popolazioni; tale tipologia d'intervento si configura pertanto come complementare ad altre e più efficaci modalità. Le abitudini prevalentemente crepuscolari fanno sì che siano ben poche, rispetto

agli effettivi della popolazione, le nutrie potenzialmente intercettabili da parte degli incaricati ed inoltre tali animali sono gregari ed altresì caratterizzati da ampia comunicatività tra gli individui del clan; le situazioni di pericolo sono immediatamente recepite e trasmesse in aree molto vaste ed il disturbo provocato da un solo sparo induce alla fuga ed al rientro in tana di tutti gli individui presenti su un territorio molto ampio.

2) Il trappolaggio tramite gabbie ha dimostrato essere il metodo più indicato per effettuare azioni di contenimento della nutria; sfruttando uno dei principi fondamentali di sopravvivenza di tutte le specie, la ricerca del cibo, ha dimostrato possedere un'efficacia impareggiabile in pieno inverno quando rigori e scarsità di cibo rendono gli animali più vulnerabili. In linea generale, i dati raccolti nel corso degli anni hanno evidenziato che il trappolaggio protratto per 8/10 settimane consecutive consente di prelevare circa 85 – 90% degli animali presenti in una determinata zona. Pur necessitando di un'organizzazione abbastanza complessa, che coinvolge più operatori impegnati nel posizionamento delle trappole e nella soppressione e smaltimento degli animali, il trappolaggio consente di mantenere, per periodi anche lunghi, una pressione quotidiana e costante, impensabile con l'uso del fucile.

Le gabbie, inoltre:

- sono assolutamente specifiche in quanto, anche nel caso di cattura accidentale di altre specie, queste possono essere liberate illese;
- non hanno alcun impatto con l'ambiente, poiché non rilasciano alcuna sostanza oltre ad essere "silenziose" e quindi non disturbare;
- possono essere utilizzate senza porto d'armi;
- sono rispettose dell'animale che è eliminato senza inutili sofferenze, in conformità ai più recenti regolamenti in tema di maltrattamento degli animali;
- possono essere lasciate in siti preferenziali per lungo tempo, continuando a catturare, con la possibilità tuttavia di essere temporaneamente e rapidamente disattivate in caso di mancanza di tempo degli operatori o altri problemi;
- non spaventano il resto del gruppo, non essendo mai stati registrati ad oggi casi di apprendimento del pericolo e quindi continuano ad essere efficienti fino ad esaurimento della popolazione;

I punti fondamentali per ottenere la massima efficacia delle azioni di cattura con le gabbie sono i seguenti:

- il trappolaggio deve avvenire prioritariamente nel periodo invernale, da novembre a marzo e su tutto il territorio provinciale con uguale intensità in quanto le catture in inverno sono favorite dallo scarso sviluppo della vegetazione naturale che riduce la disponibilità di cibo e permette un ottimale posizionamento delle trappole;
- il prelievo invernale, se ben operato e protratto nel tempo, consente, sommandosi alla mortalità naturale dettata dalle basse temperature, di incidere sulle popolazioni potendone invertire il trend espansivo in quanto incide sulla popolazione nella fase di minor filiazione;
- la specie presenta sovente una distribuzione aggregata, con porzioni di canale particolarmente occupate e tratti privi di segni di presenza e ciò favorisce l'azione mirata: deve essere pertanto assolutamente evitata la dispersione delle trappole sul territorio che invece devono essere concentrate in corrispondenza delle tane e delle vie abituali seguite dagli animali.
- le trappole devono restare attive nella stessa area fino all'esaurimento delle catture ma comunque non oltre i 2 mesi. Dopo questo periodo pur lasciandone sempre attiva qualcuna in corrispondenza delle tane risulta più vantaggioso trasferirle in un altro tratto di canale a maggiore densità.
- le azioni di trappolaggio dovranno essere condotte in tutte le realtà territoriali caratterizzate dal problema senza lasciare punti scoperti che si trasformano immediatamente in serbatoi per la colonizzazione delle aree vicine, appena bonificate, vanificando gli sforzi compiuti su queste ultime.

- l'azione deve essere condivisa oltre che da tutti i Comuni bresciani anche dalle Province limitrofe poiché sia le dinamiche di popolazione intrinseche alla specie sia la sua capacità di colonizzare rapidamente aree vergini o appena bonificate, sono fattori determinanti l'insuccesso di qualsiasi intervento.

8. Soppressione con pistola ad aria compressa degli animali catturati con le gabbie

A partire dal 2000, si è sperimentato con efficacia da parte degli Agenti Provinciali, l'utilizzo di una pistola ad aria compressa con pallino di piombo cal. 4,5 di potenza inferiore a 7,5 J come mezzo per sopprimere l'animale direttamente all'interno della gabbia di cattura. Tale metodo è stato lungamente sperimentato e ha dimostrato essere estremamente rapido, di sicuro effetto dopo un brevissimo apprendistato ed in grado di evitare inutili sofferenze e qualsiasi manipolazione da parte dell'operatore dell'animale vivo.

La Provincia di Brescia ha ottenuto la validazione di tale metodo di soppressione con il parere favorevole alla sua adozione espresso dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (ora ISPRA).

Il decreto 9 agosto 2001 n. 362 (G.U. n.231 del 04/10/2001) avente titolo "Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule ha classificato, la pistola ad aria compressa con le caratteristiche sopra indicate non assimilabile alle comuni armi da sparo e pertanto per la sua detenzione, il trasporto e il suo uso non sono previsti né il porto d'armi né l'obbligo di denuncia e relativamente al trasporto, l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza qualora ne sussista un giustificato motivo e vengano trasportate scariche ed in custodia.

I soggetti deputati alla cattura e successivi abbattimenti in conformità alle disposizioni del presente piano provinciale di contenimento devono utilizzare la pistola ad aria compressa, con le caratteristiche sopra indicate, per la soppressione degli animali catturati con le gabbie, avendo cura che:

- il trasporto della pistola deve avvenire sempre e comunque con la massima diligenza con l'arma scarica ed in custodia;
- sia utilizzata avendo sempre l'accortezza di operare con la massima discrezione al fine di non toccare la sensibilità di terze persone;
- l'utilizzo della pistola deve avvenire solo ed esclusivamente per la soppressione degli animali catturati all'interno della gabbia;
- lo sparo deve avvenire a distanza ravvicinata, puntando il vivo di volata (rimuovere prima la tacca di mira per facilitare l'ingresso della canna tra le maglie della gabbia) sulla fronte all'incrocio delle due linee immaginarie che uniscono l'occhio dx con l'orecchio sx e l'occhio sx con l'orecchio dx e comunque ad una distanza per quanto minima possibile dal cranio dell'animale;
- lo sparo non deve mai avvenire con la canna appoggiata al cranio e comunque mai prima di aver atteso che l'animale si sia tranquillizzato e rimanga quasi immobile fronte a noi in quanto occorre sempre mantenere una distanza di almeno quattro o cinque centimetri tra il vivo di volata e il cranio dell'animale per permettere ai gas compressi di fuoriuscire ed al pallino di acquistare la necessaria energia cinetica;
- il pallino di piombo da utilizzare deve essere quello classico (mai utilizzare pallini di altro materiale).

Al fine di incrementare l'efficacia delle azioni di contenimento numerico potrà essere testato in prova da parte dei soli agenti della Polizia Provinciale l'uso anche di carabine ad aria compressa non depotenziate di calibro 5,5 o simile.

9. Posizionamento delle gabbie

Il corretto posizionamento delle gabbie permette di fare realmente la differenza nel numero dei soggetti catturabili. Bisogna assolutamente evitare di disperdere le gabbie sul territorio ma concentrarne l'azione nei pressi delle vie abituali di transito o pastura degli animali.

Le opzioni di posizionamento migliori sono le seguenti:

- disposizione di tre o più gabbie contigue direttamente all'imbocco della tana (in inverno con livelli particolarmente bassi dei canali);
- disposizione di almeno tre o più gabbie a "spina di pesce" lungo i transetti abituali;
- disposizione di più gabbie a semicerchio in corrispondenza di un accesso preferenziale dal fossato o canale nei casi di canali con sponda alta che costringono gli animali ad utilizzare sempre le medesime rampe per raggiungere il piano campagna;
- disposizione di una o più gabbie con invito (ali di rete metallica) per fossati con argine a piano campagna avendo cura di disporre la rete ad una distanza sufficiente dall'acqua tale da permettere il transito, ma soprattutto la risalita degli animali sulla banchina (0,5 m);
- qualora si utilizzassero, negli ambienti lacustri delle gabbie su pedana galleggiante quest'ultima dovrà essere di dimensioni almeno triple della base della gabbia così da permettere all'animale di salirvi sopra, sostarvi e solo in un secondo tempo entrare nella trappola o per curiosità o perché attratto dall'esca.

Si raccomanda di utilizzare sempre i guanti oltre che per ovvi motivi igienico sanitari per lo più per non lasciare odori che possano insospettire gli animali (le nutrie hanno una capacità olfattiva almeno 100 volte la nostra) le gabbie nuove, inoltre non ancora ossidate o arrugginite catturano di meno in quanto riflettono la luce e pertanto occorre o sporcare le stesse con del fango oppure mimetizzarle con colore spray verde e marrone.

10. Figura dell'operatore abilitato

La Provincia promuove, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione per il successivo rilascio dell'abilitazione come operatore volontario idoneo a svolgere l'attività di contenimento della nutria.

Tali corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n 20/2002 e smi per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite.

Il personale già autorizzato dalla Provincia alla data del 01 aprile 2016, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa.

Gli agenti del corpo di Polizia Provinciale e gli agenti dei corpi di polizia locale, nonché gli agenti di vigilanza venatoria volontaria, sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria, con i mezzi indicati al successivo punto 12. Per tali figure, la Provincia può organizzare corsi di aggiornamento.

Figure diverse da quelle sopracitate, in specifico le Ditte specializzate possono svolgere le attività di cattura e prelievo della nutria, sotto il controllo e l'autorizzazione del Comune, con il solo metodo delle trappole a vivo.

L'operatore abilitato al prelievo della nutria svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia. Gli operatori abilitati, che operano volontariamente e non hanno alcun rapporto di lavoro con la Provincia, si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia (che può utilizzare tutti i metodi di controllo di cui al successivo art. 12, in particolare sia la gabbia trappola che l'arma da fuoco)
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco).

Gli operatori A e B debbono sottostare al coordinamento del responsabile/referente provinciale o comunale, di cui al successivo art. 20, che deve vigilare affinché le attività di prelievo si svolgano nel rispetto delle norme di legge e di sicurezza, secondo le indicazioni e le modalità operative previste dalle Linee Guida Regionali e dal presente Piano.

Il responsabile/referente provinciale o comunale coordina gli interventi degli operatori A, organizzandoli in squadre, di cui un operatore individuato come capo-squadra e provvede a redigere il calendario (giorni, fasce orarie e localizzazioni) degli interventi da effettuare con l'uso dell'arma da fuoco. Tale calendario deve avere cadenza mensile, ed essere trasmesso al responsabile della Polizia Provinciale per la vigilanza ittico venatoria ed alle autorità di pubblica sicurezza.

Il capo-squadra avrà il compito e la responsabilità di coordinare e presenziare alle operazioni sul campo, attenendosi alle norme di legge e di sicurezza e nel rispetto del calendario degli interventi programmati e delle modalità operative stabilite dal presente Piano.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, qui definiti operatori C, anche attraverso ditte specializzate, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria all'interno dei propri terreni, solo con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo, di aderire alla attività di formazione promossa dalla Provincia in collaborazione con i Comuni e le associazioni agricole. Tali figure abilitate dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle norme di sicurezza e secondo le indicazioni e le modalità operative previste dalle Linee Guida Regionali e dal presente Piano.

Per tali figure la Provincia, anche con il supporto dei Comuni e delle associazioni agricole, può organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui al punto 14 del Piano.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, che abbiano frequentato un corso di formazione organizzato dalla Provincia conseguendo la prevista abilitazione e che ne facciano formale richiesta al Comune competente, possono essere abilitati dalla Provincia quali operatori B e svolgere l'attività di prelievo della nutria con trappole a vivo, anche al di fuori dei propri terreni.

Il responsabile/referente comunale è responsabile della raccolta e della trasmissione dei dati alla Provincia che a sua volta raccoglierà e trasmetterà i dati alla Regione.

Le Ditte specializzate abilitate, possono svolgere le attività di cattura e prelievo della nutria, sotto il controllo e l'autorizzazione del Comune, con il solo metodo delle trappole a vivo.

11. Requisiti degli operatori abilitati e autorizzati

I requisiti previsti per l'operatore abilitato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- Avere partecipato ad un corso di formazione organizzato dalle Province/Comuni (Operatori A e B)
- Per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia e copertura assicurativa per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco.

Gli operatori abilitati dalla Provincia, operano per conto diretto dei Comuni che li autorizzano a svolgere le attività di contenimento nel territorio di competenza, fatta salva la possibilità di operare anche su più territori comunali, qualora vi siano accordi intercomunali.

Gli operatori, in base alle indicazioni della Provincia e dei Comuni possono operare singolarmente se utilizzano la sola gabbia trappola e devono essere organizzati in "pattuglia/squadre" se utilizzano l'arma da fuoco.

Per ciascuna squadra, da parte dei Comuni, deve essere formalmente individuato un responsabile, cd "capo squadra" che ha il compito di governare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto delle Linee Guida regionali e del Piano provinciale.

12. Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato

La cattura della nutria finalizzata al contenimento ed eradicazione deve essere operata dagli operatori abilitati individuati nel cap.10 del presente Piano, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati:

- Trappole a vivo per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- Fucili da caccia ad anima liscia, solo per gli operatori A, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 esclusivamente nel periodo compreso a partire da un'ora prima dell'alba e sino ad un'ora dopo il tramonto, e secondo le procedure descritte al capitolo 10;
- Armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule per gli operatori A e B utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nelle zone di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo.

Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da Agenti dipendenti e/o guardie volontarie venatorie

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopradescritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'Ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta dalla Provincia o direttamente dall'Ente gestore. Anche gli agenti della Polizia Provinciale possono operare all'interno delle suddette aree una volta acquisito il benessere dell'ente di gestione in affiancamento ad altro personale incaricato allo scopo.

13. Albo degli operatori

La Provincia costituisce l'albo degli operatori A, B e C, abilitati agli interventi di contenimento della nutria.

L'abilitazione rilasciata dalla Provincia è valida su tutto il territorio Regionale.

La Provincia trasmette alla Regione l'elenco degli operatori abilitati.

La Regione costituisce l'elenco degli operatori abilitati.

Dall'elenco degli operatori abilitati, i Comuni individuano con proprio atto i soggetti che opereranno sul territorio di competenza.

Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato un atto di riconoscimento (differenziato per Operatore A, B e C, riportante gli estremi della abilitazione).

Il mancato rispetto della norma regionale e/o delle procedure previste dal piano provinciale può determinare la sospensione e/o cancellazione dall'albo.

14. Procedure formative

Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il contenimento ed eradicazione della nutria, prevede le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia delle specie oggetto di controllo/eradicazione.
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone.

- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio delle specie target, con particolare formazione alle specifiche operazioni di soppressione della Nutria con Armi da fuoco o pistole depotenziate inferiori ai 7,5 Joule.
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento.
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco.
- Compilazione delle schede di intervento e di monitoraggio (predisposte da R.L.).
- Al termine della formazione è previsto un esame finale di abilitazione con quiz, per la parte teorica e specifiche prove di tiro/soppressione dell'animale sul campo. La Commissione esaminatrice è composta da Personale Qualificato della Polizia Provinciale, da un Veterinario dell'ATS e da un rappresentante dell'Ente abilitato al rilascio dell'Autorizzazione agli Operatori Faunistici abilitati (Comuni, Ente Parco).

15. Norme comportamentali per la cattura

L'operatore abilitato è tenuto al rispetto di quanto segue:

- Le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente autorizzato.
- Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali. Le operazioni devono essere condotte in luogo appartato al riparo da osservatori e in assenza di persone estranee non delegate all'azione. Dette operazioni non possono essere filmate e divulgate in maniera impropria se non espressamente autorizzati dagli Enti titolati.
- Al termine di ogni operazione l'operatore deve compilare l'apposita scheda d'intervento prevista dalle linee guida regionali all'allegato 2.
- Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

16. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi, ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso centri di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Medico e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente nel rispetto delle norme ambientali.

I Comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia:

- individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio temporaneo delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344 (in particolare art. 3 comma 4),
- garantiscono, in tali aree, la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL competente, come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n. 6344 (art. 3 comma 4),
- assicurano l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Le carcasse possono essere trasportate dal luogo di cattura alle aree di stoccaggio temporaneo con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

Le Provincia direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantisce il trasferimento delle carcasse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg. 1069/2009.

La Provincia, d'intesa con i Comuni, nelle operazioni di raccolta per lo smaltimento delle carcasse, assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg.(CE) n. 1069/2009,
- la corretta destinazione del materiale secondo l'art. 13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Tutti gli operatori addetti alle attività di cui sopra devono servirsi di idonei dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico.

17. Monitoraggio sanitario

In ottemperanza al "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti, alle Sezioni diagnostica provinciale dell'IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l'uomo.

Le procedure di conferimento dei campioni oggetto del monitoraggio sanitario sono quelle previste al punto 5.a "disposizioni generali" del "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica":

- Le nutrie rinvenute morte sul territorio sono conferite alle Sezioni dell'IZSLER dagli agenti della Vigilanza ittico venatoria o dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, anche per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle A.S.L.;
- Ciascun campione deve essere accompagnato della scheda di conferimento propria del piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (Allegato 3 delle linee guida regionali);
- Le carcasse e/o gli organi prelevati vanno posti in appositi sacchetti di plastica o in altri contenitori idonei e chiusi in modo tale da evitare la fuoriuscita di materiale organico;
- I campioni sono consegnati alle Sezioni dell'IZSLER nel più breve tempo possibile (24-72h) conservandoli, ove possibile, a temperatura di refrigerazione (4+/-2°C);

Gli animali selvatici rinvenuti morti a seguito di incidente stradale sono soggetti al citato piano di monitoraggio solo qualora le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici, anche in relazione alla situazione epidemiologica.

Qualora il numero dei conferimenti superi il limite di recettività del laboratorio si studierà, previa consultazione con la U.O. Veterinaria regionale un sistema di analisi a campione dei soggetti conferiti.

In relazione all'ambiente in cui gli animali della specie *Myocastor coipus* vivono e non in riferimento a specifiche malattie individuate a carico della popolazione, sugli animali campionati, in accordo con IZS saranno condotti controlli per: Leptosirosi, Salmonellosi e Trichinellosi.

Sulla base dei risultati ottenuti sarà possibile ritarare il piano di monitoraggio sanitario.

Nel caso siano identificati casi di mortalità massiva, non dovuta a cause traumatiche o all'utilizzo di esche avvelenate debitamente utilizzate, si effettueranno controlli su alcuni animali per cercare di escludere fenomeni epizootici pericolosi per l'uomo e gli animali domestici e selvatici e per prevenire l'uso improprio di esche avvelenate.

18. Tavolo tecnico provinciale di coordinamento

La Provincia istituisce il Tavolo provinciale di coordinamento con Comuni, che possono partecipare anche tramite l'Associazione Comuni Bresciani (ACB), Associazioni agricole maggiormente rappresentative, Associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative, Consorzi di bonifica e Ambito Territoriale di Caccia. Saranno altresì invitati a partecipare la Prefettura, la Regione, anche tramite l'UTR di Brescia, l'ATS di Brescia e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il tavolo è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato.

19. Funzioni della Provincia

La Provincia, nell'ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolge le seguenti attività:

1. Predisporre e attua con la collaborazione con i Comuni il programma locale (cd piano provinciale) di contenimento e eradicazione della nutria, secondo le indicazioni delle Linee Guida Regionali e del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria di cui alla LR 20/2002 e smi, in applicazione delle Linee Guida Regionali per il contenimento e l'eradicazione della nutria (luglio 2015). Il piano è escluso dai vincoli procedurali di cui alla Valutazione Incidenza Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica.
2. Coordina, d'intesa con i Comuni, la raccolta delle carcasse nei centri comunali di stoccaggio provvisorio autorizzati da ATS, per il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni delle Linee Guida regionali.
3. In base alle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Lombardia, assicura lo smaltimento delle carcasse, secondo le indicazioni di cui al punto 16.
4. In base alle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Lombardia, acquista un congruo numero di gabbie per la cattura delle nutrie, i sacchetti per lo smaltimento; pistole ad aria compressa a dotazione degli operatori di tipo A e B.
5. D'intesa con i Comuni organizza incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo.
6. Istituisce il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali, con Comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura.
7. D'intesa con i sindaci dei Comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, abilita, secondo le procedure previste dalle Linee Guida regionali, al prelievo diretto degli animali, le persone indicate all'art. 3 comma 2 della LR 7 ottobre 2002, n. 20, così come modificata dalla LR 4 dicembre 2014, n.32.
8. Partecipa al monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul territorio provinciale, secondo le indicazioni delle Linee Guida regionali. I dati raccolti dovranno essere trasmessi ogni anno, alla Regione - DG Salute.
9. Per finalità sanitarie, nello svolgimento delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attiene alle indicazioni delle Linee Guida regionali ed ad eventuali altre disposizioni emanate dalla D.G. Salute.

10. Ogni anno, trasmette alla Regione - DG Salute una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui alle Linee Guida Regionali. Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

20. Funzioni e ruoli dei Comuni

Ai Comuni compete la gestione diretta per mezzo di propri operatori volontari di tipo A e B delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, cooperando, anche in forma associata, con la Provincia ai fini della attuazione sul proprio territorio del piano di eradicazione della nutria e nelle attività per la formazione di personale abilitato al prelievo secondo le indicazioni di cui sopra.

Al fine di garantire un'adeguata operatività degli operatori i Comuni:

- Individuano con proprio atto:
 - il responsabile/referente comunale delle attività di controllo ed eradicazione della nutria sul territorio di competenza.
 - l'elenco degli operatori A e B, abilitati dalla Provincia e autorizzati dal Comune ad intervenire con le modalità previste dal presente Piano e a conferire presso il centro di raccolta le carcasse provenienti dall'attività di prelievo.
 - l'elenco dei capi-squadra individuati per gli interventi da effettuare sia con la gabbia che con l'uso dell'arma da fuoco.
- Partecipano con proprie risorse alla copertura assicurativa degli operatori e dei costi complessivi derivanti dall'attività di controllo ed eradicazione sul proprio territorio.
- In base alle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Lombardia, riconosce agli operatori dei Comuni un contributo, determinato dal numero di nutrie abbattute e smaltite da ditte autorizzate e calcolato attribuendo a ciascuna nutria un medesimo valore economico, acquistano i gilet ad alta visibilità che dovranno essere indossati dagli operatori ed i DPI necessari per svolgere in sicurezza l'attività di contenimento.
- Identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta e allo smaltimento delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori autorizzati, secondo le indicazioni e modalità di cui sopra.
- Autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui alle Linee Guida e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, previo parere sanitario emesso dalla competente Autorità
- Provvedono a rendicontare compiutamente alla Provincia le attività condotte e i costi sostenuti.

21. Funzioni e ruoli degli Enti gestori di Aree Protette

Gli Enti gestori di aree protette devono collaborare con le Province alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

In particolare:

Gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa.

In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dalle Province ed autorizzati dall'Ente gestore stesso. Si precisa inoltre che anche il personale della Polizia

Provinciale può operare all'interno delle suddette aree una volta acquisito il benessere dell'ente di gestione in affiancamento ad altro personale incaricato allo scopo.

Effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni del presente programma. I dati raccolti dovranno essere trasmessi, ogni anno, alla Regione per i successivi adempimenti.

Ogni anno, trasmettono alla Regione una relazione circa l'attività svolta per i successivi adempimenti.

22. Collaborazione di altri soggetti

I Consorzi di Bonifica, le Associazioni agricole devono collaborare con le Province e i Comuni alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.